



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2171**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni alle organizzazioni professionali di categoria per l'attività di informazione mediante la redazione e diffusione di pubblicazioni.- articolo 49, comma 2 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura).

Il giorno **09 Dicembre 2014** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

SARA FERRARI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

La Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” prevede all’articolo 49, comma 2, la concessione di sovvenzioni alle organizzazioni professionali di categoria per l’attività di informazione mediante la redazione e diffusione di pubblicazioni.

La Commissione europea ha approvato i nuovi “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1 luglio 2014, in cui sono previste alcune norme in materia di aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità.

E’ stato inoltre emanato il “Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006”. Tale regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1 luglio 2014 n. L 193/1.

Sulla base di tale regolamento i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al Capo I del regolamento stesso nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al Capo III.

L’art. 21 del Reg. (UE) n. 702/2014 definisce quali aiuti per le azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, tra cui al comma 3, lettera a) prevede aiuti per attività di informazione con un’intensità di aiuto fino al 100% dei costi ammissibili.

Considerata strategica la divulgazione di informazioni tecniche e normative alle singole aziende agricole al fine di renderle informate sulle principali novità riguardanti il mondo agricolo, si propone di riconoscere la percentuale massima prevista dalla normativa comunitaria.

Il presente provvedimento non è soggetto all’esame preventivo dei servizi di staff del Dipartimento affari finanziari, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 92 del 3 febbraio 2014, poiché il volume di spesa medio annuo derivante dai presenti criteri non supera 1.000.000,00 di Euro.

Visti i pareri del Servizio supporto alla direzione generale, ICT e semplificazione per gli aspetti procedurali del 30 ottobre 2014, prot. 577420 e del 21 novembre 2014 prot. n. 619610.

Visto il parere informale del Dipartimento Affari Istituzionali e legislativi trasmesso con e-mail del 7 novembre 2014 e recepite le osservazioni formulate.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti citati in premessa,
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della L.P. 4/2003, i criteri e le modalità per l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 49, comma 2 "Sovvenzioni alle organizzazioni professionali di categoria per l'attività di informazione mediante la redazione e diffusione di pubblicazioni", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 n. L 193) e che pertanto il regime di aiuti non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato, in quanto rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento stesso (Capo I e Capo III, articolo 14, commi 4, 6, 7 e 8);
3. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste di comunicare alla Commissione Europea una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto conformemente a quanto stabilito all'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014;
4. di dare atto che le disposizioni, di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento, potranno essere applicate a partire dalla data di comunicazione del numero di identificazione attribuito dalla Commissione una volta ricevute le informazioni sintetiche di cui al punto 3);
5. di dare atto che per l'anno 2015 le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data pubblicazione del numero di identificazione attribuito dalla Commissione di cui al punto 4) e potranno essere ammesse a contributo solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda;
6. di demandare al Dirigente del Servizio Agricoltura l'approvazione della nuova modulistica;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

CC